



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 27 del 21/02/2007

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 12 gennaio 2007, n. 05

Procedura di Valutazione Impatto Ambientale - Ampliamento cava di calcare. Località "Chiesa dei Morti" in agro di Monopoli - Ditta F.Ili Vincenzo & Cosimo Liuzzi. S.n.c.

L'anno 2007, addì 12 del mese di Gennaio in Modugno, presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota del 08.04.05 la ditta F.Ili Vincenzo e Cosimo LIUZZI s.n.c., sedente in Monopoli alla C.da Chiesa dei Morti n° 561, proponeva istanza per sottoporre a procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale progetto e SIA elaborati per l'ampliamento della cava di calcare. Loc. "Chiesa dei Morti" di Monopoli, contraddistinta nel NCT al Fg 25 ptcc 59-95-96-97 e 98;

- con nota prot. n. 53383 del 27.04.05 si invitava:

1. la ditta, istante a depositare gli atti presso le altre amministrazioni interessate ed a trasmettere copia delle pubblicazioni di rito;
2. il Presidente della Provincia di Bari ed il Sindaco del Comune di Monopoli ad esprimere propri pareri in merito all'intervento;

- con nota del 18.05.05 la stessa ditta F.Ili Vincenzo e Cosimo LIUZZI s.n.c. trasmetteva copia delle pubblicazioni di rito;

- con nota prot. 13681 del 26.08.2005 il dirigente della Ripartizione Tecnica LL.PP. del Comune di Monopoli trasmetteva la compatibilità urbanistica del progetto in argomento;

- con nota prot. 26484 del 12.10.05 il dirigente della Ripartizione Tecnica LL.PP. del Comune di Monopoli confermava la compatibilità urbanistica del progetto in argomento e comunicava la pubblicazione del progetto all'albo pretorio e che nei trenta giorni successivi non erano pervenute osservazione e/o opposizioni in merito all'intervento;

- il Comitato Regionale di V.I.A. nella seduta del 21.07.2006, dopo aver valutato tutta la documentazione in atti riteneva esprimersi come segue:

"... omissis... Si rileva che la cava non rientra tra i bacini previsti dal P.R.A.E. adottato dalla Regione ed

in fase di approvazione definitiva.

In particolare si evidenzia che la Ditta Liuzzi ha presentato delle osservazioni al P.R.A.E. relativamente al mancato inserimento della propria cava nel vicino bacino di estrazione previsto per la zona.

Tale osservazione è stata oggetto di esame da parte del Settore Attività Estrattive con esito negativo per "la individuazione e disponibilità notevole del Bacino di Completamento perimetrato dal P.R.A.E."

Tuttavia nelle N.T.A. del P.R.A.E. - TITOLO IV NORME TRANSITORIE - all'art. 22 comma 3) e 4) viene concesso, per una sola volta, l'ampliamento delle cave già autorizzate nella misura massima del 50% della superficie autorizzata compreso le pertinenze.

Di seguito, al comma 5) dello stesso articolo, per le cave già autorizzate ed all'esterno dei Piani di Bacino si impone all'attività di coltivazione un limite temporale fissato in 10 anni.

Considerato che l'istanza di prosecuzione dell'attività con il relativo progetto di ampliamento presentata, nonostante sia precedente all'adozione del Piano, risulta in linea con l'articolo 23 del P.R.A.E., si propone il rinvio dell'esame chiedendo che lo studio di VIA venga adeguato ai limiti dimensionali, temporali ed economici previsti dalla norma.

Infine, poiché dalla relazione tecnica si riscontra l'utilizzo di esplosivo, mentre dalla VIA non risulta un'analisi adeguata degli impatti derivanti, si chiede specifico e documentato approfondimento in relazione alle unità abitative della zona e degli ATE vicini ... Omissis...".

- con nota prot. 10050 del 24.08.06 si invitava la ditta F.lli Vincenzo e Cosimo LIUZZI s.n.c a presentare le su richieste integrazioni;

- con nota del 15.09.06 la ditta proponente trasmetteva le integrazioni richieste;

- il Comitato Regionale di V.I.A. nella seduta del 14.12.2006, viste le integrazioni presentate dalla Ditta F.lli Vincenzo & Cosimo Liuzzi s.n.c., riteneva esprimersi come segue: "... omissis..."

- Ricordando quanto già riportato nel parere del 21/07/2006 che l'istanza presentata dalla Ditta è finalizzata all'ottenimento dell'autorizzazione al prosieguo dell'attività di coltivazione della cava di calcari per inerti per la parte residua del giacimento nonché all'ampliamento dello stesso mediante approfondimento del livello di scavo di ulteriori 10 mt e la coltivazione a cava di una superficie ulteriore di terreno in adiacenza all'attuale cava.

- Si rileva che la cava non rientra tra i bacini previsti dal P.R.A.E. adottato dalla Regione ed in fase di approvazione definitiva.

In particolare si evidenzia che la Ditta Liuzzi ha presentato delle osservazioni al P.R.A.E. relativamente al mancato inserimento della propria cava nel vicino bacino di estrazione previsto per la zona.

Tale osservazione è stata oggetto di esame da parte del Settore Attività Estrattive con esito negativo per "la individuazione e disponibilità notevole del Bacino di Completamento perimetrato dal P.R.A.E., peraltro di notevole dimensione".

- Riscontrando che nel precedente parere si è fatto riferimento all'art. 23 del PRAE, e quindi all'art. 35 della LR 37/85, per una errata lettura di quanto riportato al primo capoverso di pag. 7 del SIA.

- Ritenendo l'applicabilità dell'art. 22 per effetto delle norme di salvaguardia che normalmente scattano nelle more dell'approvazione definitiva di Piani Generali di Indirizzo e Programmazione.

- Che l'art. 26 del PRAE, che sostanzialmente si riferisce all'iter dell'istruttoria, è pienamente rispettato.

- Non si ritiene che il comma 4) dell'art. 22 sia riferito al rinnovo e/o alla proroga che, invece, trovano trattazione al successivo comma 5).

- Si riscontrano favorevolmente che la superficie in ampliamento è contenuta nel 50% di quella autorizzata e non viene utilizzato esplosivo nella coltivazione della cava.

Pertanto, il Comitato ritiene di poter esprimere parere favorevole ai sensi dell'art. 22 del PRAE approvato con delibera G.R. n° 824 del 13 giugno 2006.

- vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- vista la deliberazione della G.R. n. 3261 del 28.7.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 dell'1.7.98;
- vista la Legge Regionale 12.4.2001, n. 11;
- richiamato quanto espressamente previsto dall'art. 15 c. 3 della stessa L.R. n. 11/2001;

Sezione adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni

Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale;

DETERMINA

- di esprimere ai sensi della l.r. 12/4/2001 n. 11, in conformità a quanto rilevato e stabilito dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 14.12.2006 ed a tutte le considerazioni e motivazioni esposte e riportate in narrativa che qui si intendono integralmente trascritte, a progetto e SIA proposto dalla ditta F.lli Vincenzo e Cosimo LIUZZI s.n.c., sedente in Monopoli alla C.da Chiesa dei Morti n° 561, parere favorevole di VIA al progetto di ampliamento della cava di calcare in Loc. "Chiesa dei Morti" di Monopoli, contraddistinta nel NCT al Fg 25 ptcc 59-95-96-97 e 98;
- il presente parere di V.I.A. non sostituisce e non esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge;
- il presente provvedimento dovrà essere:
 - notificato al Settore Minerario Regionale, alla Ditta interessata, alla Provincia ed al Comune di Monopoli;
 - trasmesso alla Segreteria della Giunta Regionale;
 - pubblicato sul B.U.R.P.;
 - pubblicato per estratto, a cura del proponente, su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato ai sensi dell'art. 13 c. 3 L.R. 11/2001;

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli
